

II.2. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UMANITÀ

... (istituzione da definire)

1. **ricordando che** l'umanità e la natura sono in pericolo e che, in particolare, gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, l'accelerazione della perdita di biodiversità, il degrado del suolo e degli oceani costituiscono altrettante violazioni dei diritti fondamentali degli esseri umani e una minaccia per la vita delle generazioni sia presenti che future,
2. **constatando che** l'estrema gravità della situazione, che suscita preoccupazione nell'umanità intera, impone il riconoscimento di nuovi principi e di nuovi diritti e doveri,
3. **ricordando** il suo attaccamento ai principi e ai diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, compresa l'uguaglianza tra donne e uomini, e agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
4. **rammentando** la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972, la Carta mondiale della natura adottata a New York nel 1982, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite *Dichiarazione del millennio* del 2000 e *Il futuro che vogliamo* del 2012,
5. **ricordando che** proprio questo rischio è riconosciuto dai soggetti della società civile, e in particolare dalle reti di cittadini, organizzazioni, istituzioni e città nell'ambito della Carta della Terra del 2000,
6. **ricordando che** l'umanità, ossia tutti gli individui e le organizzazioni umane, include anche le generazioni passate, presenti e future, e che la continuità dell'umanità si basa su questo legame intergenerazionale,
7. **ribadendo che** la Terra, culla dell'umanità, costituisce un insieme interdipendente e che l'esistenza e il futuro dell'umanità sono inscindibili dal suo ambiente naturale,
8. **convinto che** i diritti fondamentali degli esseri umani e i doveri di salvaguardia della natura siano intrinsecamente interconnessi, e che sia essenziale preservare l'ambiente in buono stato e fare in modo che la sua qualità migliori,
9. **considerando la particolare responsabilità delle generazioni presenti, e specialmente** degli Stati, primi responsabili in materia, ma anche dei popoli, delle organizzazioni intergovernative, delle imprese, specie quelle multinazionali, delle organizzazioni non governative, degli enti locali e dei singoli cittadini,

10. **considerando che** tale responsabilità particolare configuri degli obblighi nei confronti dell'umanità, e che tali obblighi, come pure i diritti in questo campo, debbano essere applicati attraverso mezzi giusti, democratici, ecologici e pacifici,
11. **ritenendo che** il riconoscimento della dignità propria dell'umanità e dei suoi membri costituisca il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
12. **proclama** i principi, i diritti e i doveri in appresso, e adotta la seguente dichiarazione:

I. Principi

Articolo 1:

Il principio di responsabilità, equità e solidarietà all'interno delle generazioni e tra di esse impone alla stirpe umana, e in particolare agli Stati, un impegno comune e differenziato per la salvaguardia e la tutela dell'umanità e della Terra.

Articolo 2:

Il principio della dignità dell'umanità e dei suoi membri implica il soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali e la tutela dei loro diritti intangibili. Ciascuna generazione garantisce il rispetto di questo principio nel tempo.

Articolo 3:

Il principio di sopravvivenza dell'umanità garantisce la salvaguardia e la tutela dell'umanità e della Terra, mediante attività umane giudiziose e rispettose della natura e in particolare degli esseri viventi, umani e non, e grazie allo sforzo volto a prevenire qualsiasi ripercussione transgenerazionale grave o irreversibile.

Articolo 4:

Il principio di non discriminazione in base all'appartenenza a una generazione preserva l'umanità, in special modo le generazioni future, e richiede che le attività o le misure intraprese dalle generazioni presenti non abbiano l'effetto di provocare o di perpetuare un'eccessiva riduzione delle risorse e delle scelte per le generazioni future.

II. Diritti dell'umanità

Articolo 5:

L'umanità, e tutte le specie viventi, hanno diritto di vivere in un ambiente sano ed ecologicamente sostenibile.

Articolo 6:

L'umanità ha diritto a uno sviluppo responsabile, equo, solidale e sostenibile.

Articolo 7:

L'umanità ha diritto alla protezione del patrimonio comune e del suo patrimonio naturale e culturale, sia materiale che immateriale.

Articolo 8:

L'umanità ha diritto alla tutela dei beni comuni, in particolare l'aria, l'acqua e il suolo, e a un accesso universale ed effettivo alle risorse vitali. La trasmissione di tali beni alle generazioni future costituisce un diritto di queste ultime.

Articolo 9:

L'umanità ha diritto alla pace, in particolare alla risoluzione pacifica delle controversie e alla sicurezza umana, sul piano ambientale, alimentare, sanitario, economico e politico. **Tale diritto riguarda, in particolare, la protezione delle generazioni future dal flagello della guerra.**

Articolo 10:

L'umanità ha diritto a determinare liberamente il proprio destino. Questo diritto è esercitato attraverso la considerazione, nelle scelte collettive, delle esigenze di lungo termine, e specialmente dei ritmi inerenti all'umanità e alla natura.

III. Doveri nei confronti dell'umanità

Articolo 11:

Le generazioni presenti hanno il dovere di **assicurare il rispetto dei diritti** degli esseri umani e di tutte le specie viventi. Il rispetto dei diritti dell'umanità e dell'uomo, che sono inscindibili, si applica nei confronti delle generazioni successive.

Articolo 12:

Le generazioni presenti, **garanti delle risorse, degli equilibri ecologici, del patrimonio** comune e del patrimonio naturale, culturale, sia materiale che immateriale, hanno il dovere di garantire che tale lascito sia preservato e utilizzato con giudizio, responsabilità ed equità.

Articolo 13:

Per garantire la sopravvivenza a lungo termine della vita sulla Terra, le generazioni presenti hanno il dovere di compiere ogni sforzo per **salvaguardare l'atmosfera e gli equilibri climatici** e per evitare nella misura del possibile **gli spostamenti di persone** legati a fattori ambientali o, ove tali spostamenti si producano, per assistere e proteggere le persone interessate.

Articolo 14:

Le generazioni presenti hanno il dovere di orientare il **progresso scientifico e tecnico** verso la salvaguardia e la salute della specie umana e delle altre specie. A tal fine, esse devono in particolare garantire che l'accesso alle risorse biologiche e genetiche e la loro utilizzazione avvengano nel rispetto della dignità umana, delle conoscenze tradizionali e della biodiversità.

Articolo 15:

Gli Stati, gli altri soggetti e gli attori pubblici e privati hanno il dovere di **integrare prospettive di lungo termine** e di promuovere uno sviluppo umano e sostenibile. Tale sviluppo, così come i principi, i diritti e i doveri proclamati dalla presente dichiarazione devono essere oggetto di **azioni di istruzione, di educazione e di attuazione**.

Articolo 16:

Gli Stati hanno il dovere di assicurare l'**efficacia dei principi, dei diritti e dei doveri** proclamati dalla presente dichiarazione, anche predisponendo meccanismi che consentano di garantire il loro rispetto.
